



Il Consiglio di Stato

statuendo sulle istanze 5 giugno 2025 del Municipio del Comune di Locarno e del Municipio del Comune di Minusio, postulanti la ratifica della Convenzione di Polizia definitiva, che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune di Locarno, quale Comune polo, e il Comune di Muralto;

preso atto che:

- la Convenzione in esame è stata approvata con testo uniforme dai Legislativi di Locarno in data 31 marzo 2025 e di Muralto in data 4 novembre 2024, dopo un periodo di prova a far tempo dal 1° gennaio 2022;
- le pubblicazioni hanno avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

nel merito, richiamato il *preavviso favorevole* del 27 agosto 2025 del Servizio giuridico della Polizia cantonale, non vi sono ulteriori osservazioni, salvo una precisazione e rettifica concernente l'art. 8 sulla disdetta della convenzione possibile alla sua scadenza con preavviso di 12 mesi (essendo la collaborazione obbligatoria *ex lege* per i Comuni sprovvisti del servizio di polizia, va da sé che la disdetta è inefficace se allo scadere non si dispone di una Convenzione di Polizia sostitutiva);

visti gli art. 4 LCPol, 193a LOC, nonché ogni altra disposizione in concreto applicabile;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni;

risolve:

1. È approvata, riservato il punto 2, la Convenzione di Polizia definitiva che regola la collaborazione tra il Comune di Locarno, quale comune Polo, e il Comune di Muralto.
2. La convenzione è rettificata d'ufficio come segue (parti in grassetto):

Art. 8 Durata e disdetta

...omissis...

*Essa è rinnovata tacitamente di anno in anno con possibilità di disdetta un anno prima della scadenza. E' data facoltà di disdetta straordinaria ogni anno nel caso in cui dovessero esserci delle modifiche del quadro normativo cantonale. **In ogni caso è riservata l'approvazione di una convenzione sostitutiva entro il medesimo termine.***

3. Il Municipio di Locarno è invitato a richiedere un aggiornamento delle deleghe giusta l'Allegato 2, Sezione B, RLCPol, comprensivo di tutti i Comuni convenzionati.

4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. La tassa di giudizio, ai sensi dei combinati art. 188 cpv. 3 e 193c cpv. 2 LOC, è fissata in fr. 300.-- (trecento) in ragione della metà per ciascun Comune.
6. Chi è leso nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente decisione. Il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia.

7. Comunicazione:


Invio per posta

- Municipio del Comune di Locarno, Piazza Grande 18, CP 145, 6600 Locarno
- Municipio del Comune di Muralto, Via Municipio 3, 6600 Muralto

Invio per posta elettronica

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Comando della polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri